

***VADEMECUM SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
ai sensi del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2015***

Cari Colleghi,

da parecchi anni parliamo di formazione professionale, un tema chiaro, anche se non troppo condiviso, se inteso esclusivamente come obbligo e non come opportunità di crescita professionale.

E' risaputo infatti che per molti la formazione è una perdita di tempo, oppure una richiesta lecita in un tempo sbagliato: investire tempo e denaro in un momento congiunturale come quello che stiamo vivendo appare inammissibile.

Tutto ciò è vero solo in parte. Se partiamo dal presupposto che la professione è cambiata radicalmente, o ancora che la nostra figura di tecnici si sta sgretolando, non possiamo rimanere inerti . Quanto appreso sui banchi di scuola è ormai superato, sempre più spesso siamo soggetti ad innovazioni normative o procedurali che non sempre da soli sappiamo recepire, ma alle quali ci dobbiamo conformare se vogliamo continuare ad essere competitivi sul mercato. Se a questo aggiungiamo i colpi che ci arrivano da un legislatore disattento, vedi il contenuto della Sbocca Italia in tema di lavori di ristrutturazione o sul piano casa, oppure da un giudice che, in sede di esecuzione immobiliare, decide a priori di escludere i geometri nella redazione di un APE per preferire un ingegnere o architetto o, in ultimo, la Sentenza del Cons. di Stato n.883 del 23 febbraio 2015 sull'annoso tema di riparto delle competenze in materia di costruzioni civili, non resta che vedere la formazione costante e continua il miglior strumento per continuare ad essere riconosciuti come i "tecnici di famiglia" per eccellenza. Per amore del nostro lavoro siamo chiamati a puntare sulla evoluzione delle nostre conoscenze, solo questo dovrebbe spingerci a formarci, e non il mero assolvimento dell' obbligo di legge. Quindi basta parlare di raccolta punti, la formazione si misura in crediti, ma non è il credito lo scopo della formazione. Sforziamoci dunque di associare alla parola formazione quella di opportunità, di riscatto, di riqualificazione della Categoria alla quale apparteniamo affinché continui a distinguersi per responsabilità e senso di attaccamento.

Ed è per perseguire questi scopi che il Consiglio Nazionale Geometri ha lavorato fin da sempre. Già dal 2007, come pionieri, insieme a pochi altri ordini e collegi, fù introdotto nel Codice Deontologico l'obbligo formativo, meglio definito con regolamento nello stesso anno, per poi essere stato modificato lievemente nel 2009. Quest'ultimo, entrato in vigore nel 2010, altro non è che quello al quale facevamo riferimento fino al 31 dicembre 2014. A metà quinquennio, il legislatore, con D.P.R. 137/2012, regolamento di riforma degli ordinamenti professionali, ha

imposto ai professionisti l'obbligo del costante aggiornamento delle proprie competenze professionali, prevedendo espressamente la fattispecie di illecito disciplinare in caso di violazione. Si è passati così, da un mero dovere deontologico, ad un obbligo sancito con legge dello Stato. Le cose cambiano per coloro che volessero continuare a ignorare l'obbligo di formazione continua!!! Il giudizio in caso di mancato adempimento ricade sotto la competenza del Consiglio di Disciplina. Dalla commistione dell'esperienza maturata in precedenza in materia di formazione e dal recepimento dei dettami dell'art.7 del suddetto decreto è nato il nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua, emanato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e approvato dal Ministero di Giustizia, al quale facciamo riferimento dal 1 gennaio 2015. Posto che la materia è stata sostanzialmente rivista e perfezionata in tutti i suoi contenuti, riteniamo che sia bene esplicitare con un vademecum quanto l'attuale Regolamento Formativo detta, al fine di meglio comprendere le motivazioni di questa nuova impostazione. Balzano subito all'occhio le differenze con il regolamento del 2010 per quanto riguarda per esempio, il nuovo sistema di computazione dei crediti formativi minimi sia per l'arco temporale, sia sul peso degli eventi formativi in termini di CFP; vi sono invece delle novità che da una lettura frettolosa non si desumono nonostante siano di estrema importanza. Le affronteremo una per una sulla base di quanto appreso sull'argomento fino ad oggi.

Attività Formativa - Tipologie

L'art. 3 del nuovo Regolamento elenca le attività che sono finalizzate a migliorare o ad acquisire ex novo conoscenze culturali e scientifiche finalizzate allo svolgimento o all'aggiornamento dell'attività professionale. Assolvono a questo compito in primis i corsi di formazione e aggiornamento, i corsi universitari: di laurea, di perfezionamento o di specializzazione, e ancora i corsi di alta formazione post secondaria tra cui l'iscrizione all'ITS nelle discipline tecnico scientifiche. Seguono i seminari, gli incontri, i convegni, le giornate di studio.

Alle attività in cui il professionista è l' "alunno", il "discente", il "partecipante", si aggiungono una serie di attività in cui egli stesso mette a disposizione le sue esperienze e qualifiche. La formazione a terzi, presuppone un'autoformazione che non può rimanere priva di valutazione. Sono tali:

- ✓ la docenza, tra le quali è ricompresa anche quella presso gli Istituti Tecnici;
- ✓ le relazioni tenute presso convegni, seminari;
- ✓ le pubblicazioni di libri o articoli scientifici o tecnico professionali.

Per questa tipologia di attività sono state introdotte delle ipotesi di formazione che prima non venivano prese in considerazione. Sono tali:

- ✓ la partecipazione alle Commissioni per gli Esami di Stato di abilitazione alla professione di Geometra;
- ✓ le attività di supporto o di affidatario.

Proviamo a capire di cosa si tratta:

Sono riconducibili all'**attività di supporto** i periodi di tirocinio formativo e di orientamento, come previsto dall'alternanza scuola-lavoro, per gli studenti frequentanti gli Istituti Tecnico Tecnologico - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Geometra; i periodi di stage per Corsi di Istruzione Tecnica Superiore; i periodi di stage per Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

Rientrano nell'**attività di affidatario** la presenza di uno o più tirocinanti presenti nel proprio studio professionale (art. 6 del D.P.R. n. 137/2012), o ancora l'aver stipulato un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (art.5 del D.Lgs 14 settembre 2011 n.167).

Attività Formativa - Soggetti Organizzatori

Esaurito il discorso sulle attività formative che consentono il conseguimento dei crediti, resta però da considerare un altro aspetto, di non poco conto, perché vi sia l'effettivo riconoscimento: il soggetto erogatore. In passato i corsi di formazione e aggiornamento e i seminari, venivano distinti in quelli organizzati dai Collegi dei Geometri provinciali e in quelli organizzati da strutture esterne.

Oggi invece, ed è l'art. 7 del DPR a stabilirlo, l'attività formativa spetta ai Collegi territoriali e al Consiglio Nazionale, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti. L'attività formativa, come voluta e intesa dal legislatore, valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, è rimessa a soggetti ben definiti, quelli **istituzionali** o a soggetti esterni, enti di formazione, associazioni di categoria, enti pubblici, autorizzati dal Consiglio Nazionale su parere vincolante del Ministero della Giustizia. Questa disposizione, all'apparenza così condizionante, sulla quale non mancherà il disappunto di molti, verrà interpretata come forma di tutela nei confronti del professionista, a garanzia di una formazione di qualità uniforme su tutto il territorio nazionale.

Dobbiamo dunque porre la massima attenzione nella scelta dei percorsi formativi, siamo chiamati a fare con l'ente esterno, le opportune verifiche, accertandoci che il corso che si è

intenzionati a frequentare sia stato preventivamente autorizzato dal CNG, onde evitare la spiacevole situazione di non vedersi riconosciuti i relativi CFP. Stante la normativa attualmente vigente, i crediti per la partecipazione ad eventi svolti individualmente e non autorizzati dal CNG non possono essere riconosciuti.

Una deroga a quanto detto, si ha per i corsi di formazione e aggiornamento previsti da specifica normativa nazionale di riferimento, dai quali si consegue una abilitazione, per esempio sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, amministrazione di condominio, mediazione civile e commerciale, ecc....i quali possono essere erogati senza l'autorizzazione suddetta purchè svolti secondo la normativa in materia. Per questi potranno essere riconosciuti ai partecipanti i relativi CFP.

Crediti Formativi Professionali

L'esposizione delle novità in tema di crediti formativi professionali, o più sinteticamente dei CFP, solo in questa fase del discorso è finalizzata a rimarcare il principio che la scelta dell'attività formativa deve prescindere dal numero di crediti che verranno rilasciati. Si riportano di seguito i cambiamenti rispetto al vecchio regolamento.

I C.F.P. richiesti per l'assolvimento dell'obbligo vanno maturati nel triennio (2015-2017) e non più nel quinquennio. Tutti i professionisti dal 1° gennaio 2015 sono partiti con zero crediti. Ogni Geometra deve conseguire nel triennio almeno 60 crediti, scegliendo in maniera autonoma e confacente ai propri interessi gli eventi formativi da seguire. I crediti eccedenti il minimo richiesto nel triennio non possono essere spostati in quello successivo.

I C.F.P. non sono più ancorati agli anni di Iscrizione Albo, ciò significa che relativamente ai minimi da raggiungere, non occorre fare più alcun calcolo, perché l'anzianità non conta. Tutti gli iscritti albo sono obbligati alla formazione professionale continua compresi, pertanto chi non esercita, i pensionati iscritti e chi ha più di 35 anni di iscrizione albo.

Per i nuovi iscritti all'albo l'obbligo della formazione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. La partecipazione ad eventi formativi durante il primo anno di iscrizione all'Albo non dà diritto ai CFP, ma la partecipazione è comunque registrata sul Curriculum Professionale Certificato.

L'esenzione dall'obbligo formativo (art. 13 del Regolamento) è previsto in caso di:

a) maternità/paternità, sino ad un anno.

- b) grave malattia o infortunio;
- c) servizio militare volontario o servizio civile;
- d) altri casi di documentato impedimento;
- e) comprovato assolvimento dell'obbligo di formazione svolto regolarmente in quanto iscritto ad altro Ordine/Collegio;
- f) Iscritti che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico, tra i quali vi rientra l'incarico di Sindaco.

Il riconoscimento dei CFP matura nell'anno solare in cui si conclude l'evento formativo anche nell'ipotesi in cui l'evento si svolga a cavallo tra due anni.

Non vi è l'obbligo di conseguimento di un minimo annuale di crediti, i crediti possono essere acquisiti anche tutti in un solo anno.

E' previsto un limite massimo triennale di crediti che possono essere cumulati nel triennio per tipologia di evento frequentato. Vale come esempio il limite di 24 CFP nel triennio acquisiti mediante la partecipazione a seminari, incontri e giornate di studio. I restanti 36, a completamento dei richiesti 60 triennali, deve avvenire in altra forma e ciò al fine di garantire una formazione più puntuale e approfondita che in genere un seminario non è in grado di fornire. Resta inteso che possono essere seguite quante più giornate di formazione possibile, ma i crediti superiori ai 24 non valgono ai fini del minimo. Stessa cosa vale per colui che ritiene di ottemperare all'obbligo, solamente con la presenza di tirocinanti nel suo studio; i crediti saranno riconosciuti al massimo per due praticanti, per un totale di 20. Di seguito gli eventi sottoposti al limite massimo triennale.

<i>Evento Formativo</i>	<i>CFP Max triennali</i>	<i>Evento Formativo</i>	<i>CFP Max triennali</i>
Seminari, Convegni, Giornate di Studio	24 CFP	Visite tecniche e viaggi di studio	12 CFP
Commissioni per gli Esami di Stato	12 CFP	Relazioni o lezioni in eventi formativi	18 CFP
Attività di docenza negli eventi formativi	30 CFP	Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico	18 CFP
Attività affidatario art. 3, comma 2 lett. k)	20 CFP	Attività affidatario art. 3, comma 2 lett. i)	20 CFP

Attività Formativa- Valutazione

A rendere agevole il conseguimento del numero minimo dei 60 nel triennio, è la nuova valutazione credito/ora. Prima veniva attribuito un credito ogni due ore di corso frequentato,

salvo per quelli esterni in cui era uno ogni quattro ore. Con il nuovo Regolamento invece vengono riconosciuti un credito per ogni ora di corso. Facciamo due rapidi conti. Se per esempio sei un tecnico che ti occupi di sicurezza nei cantieri, devi quasi sicuramente fare le 40 ore di aggiornamento nei cinque anni, che valgono esattamente 40 crediti. Oppure, se ti occupi di amministrazione di condominio hai un obbligo annuale di aggiornamento di 15 ore che valgono 15 crediti e via via scorrendo....

Una nuova valutazione è stata introdotta per il superamento di esami universitari. L'attribuzione dei CFP è stata ancorata ai CFU (crediti formativi universitari). E' stato finalmente riconosciuto il giusto valore alla formazione universitaria o post universitaria.

Tabella riassuntiva tipologia evento e crediti riconosciuti

	Evento Formativo	CFP	Limiti max triennali (CFP)
1	Corsi di Formazione e aggiornamento art.3, comma 2 lett.a) e b)	1 CFP ogni ora	nessuno
2	Corsi di Formazione e aggiornamento FAD art. 4, comma 1	1 CFP ogni ora	nessuno
3	Esame nei corsi previsti da norme specifiche art.3, comma 2 lett. b)	3 CFP	nessuno
4	Corsi o esami universitari art.3, comma 2 lett.c)	8 CFP ogni 1CFU	nessuno
5	Corsi di Formazione post-secondari art.3, comma 2 lett. j)	30 CFP	nessuno
6	Corsi di Formazione e aggiornamento FAD-Q art. 4, comma 2	2 CFP ogni ora	nessuno
7	Seminari, Convegni, Giornate di Studio art. 3, comma 2 lett. d) (MAX 3 CFP per evento)	1 CFP ogni 2 ore	24 CFP
8	Visite tecniche e viaggi di studio art. 3, comma 2 lett. e) (MAX 3 CFP per evento)	1 CFP ogni 2 ore	12 CFP
9	Commissioni per gli Esami di Stato art.3, comma 2 lett. f)	6CFP	12 CFP
10	Relazioni o lezioni in eventi formativi art.3, comma 2 lett. g)	Fino a 3CFP	18 CFP
11	Attività di docenza negli eventi formativi art.3, comma 2 lett. l)	2CFP ogni ora	30 CFP
12	Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali art.3, comma 2 lett. h)	Fino a 6 CFP	18 CFP
13	Attività affidatario art.3, comma 2 lett. k)	10 CFP ogni Prat.	20 CFP
14	Attività affidatario art.3, comma 2 lett. i)	10 CFP ogni Appr..	20 CFP

Esaurito il discorso attività formative e CFP, ci soffermiamo sulle vere innovazioni del Regolamento.

La prima riguarda il **Sistema Informativo Nazionale Formazione Continua (SINF)** previsto all'art. 3, comma 5 del Regolamento. Il SINF è lo strumento informatico che permette la registrazione delle attività formative svolte dal Geometra e l'attribuzione dei relativi CFP. Dovrai prendere dimestichezza con questo portale in quanto sarai soggetto attivo dello stesso.

Si accede al SINF tramite il sito www.geometrinrete.it, cliccando sul box "Consiglio Nazionale Geometri" e successivamente su "Formazione" - "SINF" - "Nuovo portale formazione per eventi a partire dal 2015" e inserendo nome utente e password, che, se non hai precedentemente modificato, consistono entrambi nel tuo codice fiscale maiuscolo.

Nell'area riservata potrai:

- visualizzare il Libretto Formativo;
- visualizzare il Curriculum Professionale Certificato;
- conoscere i CFP acquisiti e quelli che restano da conseguire ai fini del minimo triennale;
- chiedere alla Commissione Nazionale Formazione Continua il riconoscimento della formazione e delle esperienze maturate prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento;
- chiedere al Collegio il riconoscimento dei CFP relativi ai seguenti eventi:

- ✓ corsi o esami universitari;
- ✓ corsi da normativa nazionale;
- ✓ relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell'attività di supporto nell'attività didattica;
- ✓ pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale;
- ✓ il rivestire il ruolo di professionista affidatario (lett. i);
- ✓ frequenza corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche, di cui al comma 3 dell'art. 3 del Regolamento;
- ✓ il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3;
- ✓ attività di docenza;
- ✓ attribuzione di CFP interdisciplinari.

Per inoltrare questa richiesta, nella pagina personale del S.I.N.F., troverai il comando "Nuova esperienza formativa". Cliccando su di esso, apparirà un menù a tendina dove potrai selezionare l'attività, compilare tutti i campi richiesti ed allegare la documentazione relativa all'attività (*certificato in caso di frequenza di corsi da norma nazionale, copia del registro in caso di docenza, ecc.*). Per confermare quanto inserito devi salvare cliccando sul tasto posto a fondo pagina, diversamente tutto andrà perso e dovrai iniziare da capo. Le richieste così formalizzate saranno verificate dalla segreteria del Collegio (che Ti contatterà nel caso necessiti di chiarimenti e/o di integrazioni); nel caso di parere favorevole, ti verranno assegnati i crediti previsti.

Quanto invece alle **attività formative organizzate dal Collegio** per il riconoscimento dei CFP non dovrai inoltrare alcuna richiesta né cartacea né tramite SINF. Solo quando la segreteria ti

attribuirà i crediti, il S.I.N.F ti invierà in automatico una mail contenente un link, al quale è necessario collegarsi per compilare un questionario di valutazione dell'evento. Fino a quando questo questionario non sarà compilato, i crediti rimangono in stand-by e non appariranno sul libretto formativo.

Quanto invece agli **eventi organizzati da soggetti terzi autorizzati** sono gestiti direttamente dal SINF, mentre i CFP saranno attribuiti dal Collegio Territoriale.

In caso di difficoltà a navigare all'interno del "Nuovo Portale Formazione per eventi a partire dal 2015", si fa presente che una volta entrati nell'area riservata vi è un riquadro "Documentazione", contenente slides e video che illustrano passo passo come muoversi all'interno del SINF.

La seconda novità riguarda il **Curriculum Professionale Certificato** previsto all'art. 8 del Regolamento consultabile on line e divulgabile a terzi. In esso sono contenuti tutti gli eventi formativi, i titoli e le qualifiche professionali acquisite e in itinere. Chiunque infatti abbia attività formative di una certa rilevanza, che non sono state riconosciute prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento, perché presentate al Collegio fuori termine oppure non presentate per dimenticanza, possono farne richiesta alla commissione nei modi sopra descritti.

In ultimo, la novità della quale si avvantaggeranno quei geometri iscritti presso altri ordini e collegi. Sono stati introdotti i **Crediti Formativi Interdisciplinari** previsti all'art. 12 del Regolamento. Tale possibilità è ancora in fase di attuazione. Il Consiglio Nazionale sta stipulando delle apposite convenzioni con gli altri Ordini professionali secondo le procedure previste dal DPR n. 137/2012.

Su qualunque punto non affrontato in questo lavoro, o qualunque variazione dovesse intervenire nel futuro, sarete informati tramite newsletter e la sezione "FORMAZIONE" che stiamo predisponendo sul sito istituzionale.

Sperando di aver fatto cosa gradita con il presente vademecum, vi salutiamo cordialmente.

Sassari, 22 luglio 2015

La Commissione Formazione